



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 30 marzo 2023,

**PREMESSO CHE**

- l'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022 prevede la formazione di un elenco destinato agli iscritti che intendano svolgere incarichi di professionista delegato alla vendita e custode giudiziario;

- il novellato art. 179 *ter*, comma 5°, disp. att. c.p.c. prevede, come requisiti ai fini dell'iscrizione, quanto segue:

- a) *avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;*
- b) *essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;*
- c) *avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private";*

- i requisiti di cui alle lettere b) e c) non sono allo stato pienamente raggiungibili, con la conseguenza che gli avvocati, privi dei requisiti di cui alla lett. a), in particolar modo i giovani, resterebbero esclusi dalla possibilità di iscriversi all'elenco per il primo popolamento, con una disparità di trattamento giustificata solo in forza dell'anticipata entrata in vigore della riforma;

- la previsione della cadenza triennale dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 179 *ter* citato comporta un pregiudizio per coloro che conseguono i requisiti successivamente al termine del primo popolamento;

- pertanto, appare auspicabile che - in relazione a tale profilo - possa essere accolto l'orientamento del Tribunale di Milano, che, nella circolare del 29 marzo 2023, ha previsto un aggiornamento semestrale dell'elenco con l'inserimento dei professionisti, che ne facciano richiesta;

- altro elemento di criticità dell'iscrizione è rappresentato dal criterio di collegamento costituito dalla residenza del professionista nel circondario del Tribunale, presso cui è tenuto l'elenco: l'indicazione della residenza anagrafica, intesa quale dimora abituale, non ha alcuna attinenza con il luogo di esercizio abituale dell'attività professionale;

- pertanto, tale criterio di collegamento deve essere interpretato nel senso di residenza/domicilio professionale, e ciò in conformità ai principi costituzionali e in coerenza con la sovraordinata normativa europea, che prevede la libera circolazione dei professionisti nell'intero territorio UE,



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

nonché con l'ordinamento italiano che consente il libero esercizio della professione in tutto il territorio nazionale;

- una diversa interpretazione determinerebbe un'ulteriore riduzione del numero dei professionisti nominandi delegati alla vendita e/o custodi giudiziari;

- inoltre, visto il proliferare di diversi provvedimenti dei Tribunali, che - nell'applicazione della norma - rischiano di determinare un "*federalismo giudiziario*", come rilevato dall'Organismo Congressuale Forense nella delibera del 24 marzo 2023, tanto più a fronte di una riforma, che prevede l'efficientamento della Giustizia e la semplificazione delle procedure al fine della riduzione dei tempi del processo, così come imposti anche dal P.N.R.R.;

**tutto ciò premesso,**

- posto che l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma determina i molteplici profili di criticità sopra esposti e ritenuta la necessità di adottare misure urgenti e indifferibili, atte a superare le suindicate problematiche e volte a consentire il pieno rispetto delle pari opportunità tra i professionisti;

**DELIBERA**

- di richiedere al Ministro della Giustizia di affrontare la questione in via di urgenza, assumendo ogni opportuno intervento normativo idoneo a modificare e/o a dare interpretazione autentica, anche mediante circolari, delle disposizioni dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. in senso conforme a quanto esposto in premessa, eventualmente anche prevedendo la proroga della validità degli elenchi già formati prima della riforma;

- di invitare la Scuola Superiore della Magistratura a definire e adottare al più presto le linee guida per consentire l'attivazione dei corsi abilitanti all'iscrizione nell'elenco;

**AUSPICA**

che le modifiche legislative e l'adozione delle linee guida e delle circolari ministeriali siano concertate con le rappresentanze istituzionali e politiche forensi, da sempre aperte al dialogo e al confronto, nonché impegnate a dare attuazione ai corsi necessari alla formazione degli avvocati.

Si dispone la trasmissione della presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, al Presidente del Tribunale di Milano, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, nonché alle Unioni Regionali degli Ordini Forensi e a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati italiani.

Il Consigliere Segretario  
Avv. Marco Accolla

Il Presidente  
Avv. Antonino La Lumia